



TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE – Ufficio esecuzioni

Il giudice dell'esecuzione, *dott. Giuseppe Cardona*, richiamata l'ordinanza del 21 dicembre 2021, comunicata al custode e delegato alle vendite in data 21 dicembre 2021;

considerato che con l'ordinanza del 25 giugno 2022, comunicata il 27 giugno 2022, lo scrivente ha chiesto al custode e delegato di depositare una relazione sullo stato di esecuzione della custodia e di attuazione della delega entro sette giorni dalla ricezione del provvedimento;

rilevato che è trascorso il doppio del termine concesso e che il custode-delegato non ha depositato alcunché;

considerato che la delega alle vendite ha durata di diciotto mesi, durante i quali devono essere compiuti **tre** tentativi di vendita, che il professionista delegato deve comunque depositare una relazione riepilogativa dell'attività svolta (come da pagina 4 della delega), che nella delega si indicano come scadenze "di norma" quelle di gennaio e di luglio di ciascuno anno, che in ogni caso il mancato deposito anche degli esiti del sopralluogo (per ciò che concerne l'attività custodiale) e dell'avviso di vendita (per ciò che riguarda la delega alle vendite; non è ultroneo evidenziare che lo scrivente ha già effettuato la descrizione del lotto unico da porre in vendita) dopo sei mesi dalla nomina (con conseguente segnalazione su "consolle del magistrato" di "fascicolo fermo") non è giustificabile, che soprattutto, a seguito della richiesta del g.e. di avviare le attività di custodia e quelle delegate, il professionista avrebbe dovuto ottemperare all'invito, che dunque le predette circostanze inducono chi scrive a sostituire il professionista nominato con un altro professionista iscritto nell'apposito elenco;

P.Q.M.

nomina custode e professionista delegato alle vendite, in sostituzione del professionista nominato il 21 dicembre 2021, il dottor **Giuseppe Iurato** da Ardore.

Fa presente che il nuovo custode e delegato dovrà attenersi alle indicazioni già presenti nel provvedimento del 21 dicembre 2022, che l'acconto liquidato in favore del delegato si intende liquidato al professionista nominato in data odierna (e non al professionista sostituito) e che la delega avrà durata di diciotto mesi decorrenti dalla data della comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 179 – ter c. III disp. att. c.p.c..

Si comunichi alle parti, al dottor Eugenio Triveri e al nuovo custode-delegato.

Provvedimento redatto e inviato tramite “consolle del magistrato” il 19 luglio 2022.

Il g.e.
dott. Giuseppe Cardona